



## PAN FITOFARMACI: GLI AGROTECNICI VANNO AL CONSIGLIO DI STATO

Sono bastati pochi giorni al Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*convocato telematicamente in ragione dell'urgenza e del periodo festivo*) per deliberare all'unanimità la decisione di appellare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Lazio n. 12733/2016 che, nel respingere il precedente ricorso degli Agrotecnici, aveva mantenuto fermo il DM dell'Agricoltura 22 gennaio 2014, che rappresenta la concreta definizione del PAN Fitofarmaci.

Dal momento che la sentenza n. 12733/2016 è stata pubblicata il 22 dicembre 2016 è davvero bastato poco tempo all'Albo, indifferenti le festività natalizie e di fine d'anno, per valutare il merito della sentenza (*trovandolo incerto e contraddittorio*) e perciò decidere di adire al superiore grado di giudizio.

La sentenza del TAR Lazio non convince sui seguenti, principali motivi:

1. Il TAR non spiega come, fermo restando la necessità di una adeguata e costante formazione permanente in materia fitosanitaria (*comunque assicurata dall'obbligo di formazione continua previsto dalla legge n. 148/2011*), sia possibile che un corso regionale di 25 ore, più un aggiornamento di 12 ore ogni 5 anni, **possa equivalere ad un diploma od una laurea in agraria, allo svolgimento di un tirocinio professionale (obbligatorio per l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) della durata variabile da 6 a 18 mesi ed al superamento dell'esame di Stato abilitante** allo svolgimento, fra l'altro, della professione fitoiatrica.
2. Analogamente il TAR non risolve l'incredibile contraddizione **per la quale un iscritto nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (in base alle norme europee sul diritto di stabilimento e sul reciproco riconoscimento dei titoli professionali) può svolgere liberamente l'attività di Consulente fitoiatrico**, ai sensi della Direttiva 2009/128/CE, **in tutto il territorio della Unione Europea, ma non può farlo nella propria Regione di residenza**, se non dopo avere svolto un corso e superato un "esame regionale".



3. Non viene nemmeno chiarito perchè, prevedendo la Direttiva 2009/128/CE la possibilità di essere riconosciuti idonei all'attività di "Consulente" fitosanitario *"anche con mezzi diversi dalla frequenza di corsi di formazione"*, il Governo italiano **non abbia fatto coincidere tale possibilità con l'iscrizione in uno degli Albi professionali che prevedono, fra le proprie attività, la consulenza fitosanitaria**, come peraltro anche espressamente chiesto dal Parlamento che aveva subordinato il proprio parere favorevole sul D.Lgs. n. 150/2012 *"all'esonazione dai corsi di formazione di base e di aggiornamento"* i liberi professionisti ordinistici, chiedendo in particolare *"il rispetto delle competenze professionali di cui alla legge n. 251/1986"*, cioè della legge sulla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
4. Il TAR incorre altresì nell'incredibile errore **di confondere la competenza in materia di "formazione professionale" demandata alle Regioni, con la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti negli Ordini professionali**, il cui esame di Stato, previsto dall'art. 33 della Costituzione, è di esclusiva competenza statale.
5. **La sentenza del TAR Lazio n. 12733/2016 è poi in conflitto con tutta la precedente giurisprudenza dei restanti TAR italiani**, concordi nel ritenere che gli iscritti in Albi professionali, per le competenze loro affidate dalla legge, non possono essere sottoposti a valutazioni, corsi od esami regionali.  
Fra le altre si segnalano le seguenti pronunce: TAR Lombardia, sentenza n. 5963/2008 (*"la qualità del servizio di consulenza aziendale deve ritenersi già assicurata dall'iscrizione all'Albo, nel presupposto che detta iscrizione, che a sua volta presuppone, come noto, un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di Stato, attesti il superamento di quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario....sicchè....non c'è necessità di richiedere....il possesso di uno specifico percorso formazione"*); TAR Emilia-Romagna, Bologna, sentenza n. 3474 (*è illogico imporre agli iscritti negli Albi il possesso di un requisito esperienziale poichè "detta iscrizione -in quanto presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di Stato-.....integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario....sicchè non c'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore nè il possesso di*



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

- 3 -

***uno specifico percorso formativo***”); TAR Umbria, sentenza n. 394/2009 (“***Ed invero le consulenze....sono chiaramente una forma di esercizio professionale, sicchè, nella misura in cui le attività professionali sono regolarmente e riservate a soggetti appositamente abilitati ed iscritti ad un albo, queste regole debbono essere osservate anche dai tecnici che operano nell’ambito del “sistema di consulenza aziendale”***”); TAR Abruzzo, sentenza n. 196/2010 (*La Regione non può richiedere requisiti esperienziali ulteriori “in aggiunta all’iscrizione ad un Albo od Ordine professionale, poichè detta iscrizione integra già in re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicchè non vi è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore nè il possesso di uno specifico percorso formativo”*).

Gli uffici del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono già al lavoro per redigere l’atto di appello, che sarà presentato al Consiglio di Stato con ogni possibile urgenza.

Nel frattempo proseguono le iniziative politiche del Collegio Nazionale per ottenere la modifica del DM 22.1.2014 sul PAN Fitofarmaci.

Roma, 5 gennaio 2017

COMUNICATO STAMPA